

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 22/2019

Perugia, 01 luglio 2019

Oggetto: Fatturazione elettronica – nuove modalità

Dal 1° luglio 2019, l'articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l'operazione se diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine effettuata deve intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l'operazione è effettuata non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17/06/2019 ha fornito numerosi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, in particolar modo per quanto attiene le modalità di emissione delle fatture, con particolare riferimento a:

- termini per l'invio allo SDI;
- data da indicare in fattura;
- numerazione progressiva delle fatture;

Trattasi di novità che entrano in vigore il prossimo 1^ luglio 2019.

==è TERMINI PER L'INVIO ALLO SDI

Per le **fatture immediate** è prevista la possibilità di posticipare il momento di emissione della fattura di gg 12 giorni rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.

Per le **fatture differite** permangono le previgenti regole; pertanto il termine per l'invio, a fronte della precedente emissione di d.d.t., rimane fissato al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Si evidenzia che per i soli contribuenti mensili in caso di invio della fattura entro il termine della liquidazione periodica successiva continua a trovare applicazione l'abbattimento delle sanzioni dell'80%.

==è DATA DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per le fatture emesse, oltre alla **data di emissione della fattura** (coincidente con la effettuazione dell'operazione), deve risultare, se diversa, anche **la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**.

In merito a tale aspetto, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che in considerazione del fatto che *“per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria la data (e l'orario) di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione”*.

Ciò implica il fatto che non vi è alcuna “doppia data” da indicare nella fattura immediata; le due date devono coincidere e la data fattura indicherà la data di effettuazione dell'operazione.

Ciò significa, altresì, che nel caso in cui la fattura immediata non fosse trasmessa allo SDI entro le ore 24 del giorno dell'operazione ma in uno dei successivi 12 gg, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 gg potranno essere sfruttati solamente per la trasmissione.

Fatturazione immediata

Esempio:

cessione effettuata in data 29 giugno 2019, la fattura immediata che la documenta potrà essere:

- ✓ trattasi di fattispecie ricadente ancora nel periodo transitorio (scadente al 30/06/2019). La fattura può essere generata e trasmessa allo SDI nel periodo intercorrente la data di effettuazione dell'operazione e il termine previsto per effettuare la propria liquidazione IVA – 16/07/2019 (contribuenti mensili); 28/08/2019 (contribuenti trimestrali).

La data fattura da indicare è quella di effettuazione dell'operazione, 29/06/2019

Esempio:

cessione effettuata in data 20 agosto 2019, la fattura immediata che la documenta potrà essere:

- ✓ emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell'operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (20 agosto 2019);
- ✓ generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 28 agosto 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 20 agosto 2019);
- ✓ generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (20 agosto 2019) e il termine ultimo di emissione (01 settembre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell'operazione (20 agosto 2019).
- ✓ generata e trasmessa allo SdI il 02 settembre 2019, la fattura risulta tardiva.

Fatturazione differita

Permangono le previgenti regole; pertanto il termine per l'invio della fattura differita (a fronte della precedente emissione di d.d.t.) rimane fissato al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Esempio:

contribuente mensile effettua cessione beni con DDT in data 18/07/2019. La fattura potrà essere:

- ✓ generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 18/07 e il 15/08/2019, valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data del 18/07/2019.

Esempio:

varie cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nello stesso mese (2, 10 e 28 settembre 2019), con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, per le quali venga emessa un'unica fattura:

- ✓ generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

Fattura immediata e differita

Esempio:

acconto ricevuto il 10.07/2019, consegna merce il 15.07.2019.

- ✓ in questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:
 - ü la prima datata 10.07.2019 con obbligo di trasmissione entro il 22.07/2019 (fattura immediata);
 - ü la seconda di saldo dovrà essere datata entro 31/07/2019 e trasmessa entro il 15.08.2019 (fattura differita).

==è NUMERAZIONE DELLE FATTURE

L'art. 21 c. 2 lett. b) Dpr 633/72 prevede che la fattura contenga un numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ma non impone che tale numero debba rispettare la progressività relativamente alla emissione.

Pertanto può essere attribuito in sede di "generazione" della fattura, anche se questa viene inviata successivamente (entro i termini consentiti: gg 12; 15 mese successivo).

FATTURE CARTACEE

La citata circolare 14/2019 non approfondisce particolarmente gli aspetti relativi alle fatture cartacee, limitandosi a chiarire che, in relazione alle novità introdotte dal 1/07/2019, nel caso di emissione nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione il documento deve contenere entrambe le date:

- di emissione (in tal caso non vi è lo SDI che certifica la data di trasmissione);
- di effettuazione dell'operazione (che deve risultare dal corpo della fattura).

Esempio:

contribuente forfettario effettua una cessione di beni in data 10/07/2019. In tale caso:

- ✓ avrà tempo per generare ed inviare la fattura al cessionario entro il 22/07/2019 (12 giorni dalla data DDT), indicando come data fattura il 22/07/2019

- ✓ nel corpo della fattura dovrà riportare: “Riferimento DDT del 10/07/2019”, indicando, quindi, la data di effettuazione dell’operazione.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

L’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/72 dispone che le fatture emesse siano registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Il successivo art. 23 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada annotata la data di emissione della fattura; sempre con la medesima circolare 14, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche nei registri deve essere annotata sempre la data di effettuazione, quindi la data indicata in fattura.

Esempio:

fattura emessa il 08/10/2019 per un’operazione del 28/09/2019:

- ✓ potrà essere annotata entro il 15/10/2019 con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA;
- ✓ la fattura in esame (es: n. 1000/2019) deve essere distinta da quelle emesse nelle more (es: fattura immediata emessa il 1° ottobre, con nr. 990/2019, per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). A tal riguardo si consiglia l’utilizzo di registri sezionali con separata numerazione.

Cordiali saluti.